Numero registro enerale 22113/2024

Numero sezionale 3758/2025

Numero di raccolta enerale 30993/2025

Data publicazione 26/11/2025

REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta da:

Alberto GIUSTI

Presidente rel.

R.G. 22113/2024

Laura TRICOMI

Consigliere

(.G. 22113/2021

Alessandra DAL MORO

Consigliere

P.U. 5 11/2025

Maura CAPRIOLI

Consigliere

Consigliere

matrimor_o concordatario

rii lessione alle Sezioni Unite

Rita Elvira Anna RUSSO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso, iscritto al numero di registro generale 22113 del 2)24, proposto da:

rappresentata e difesa dall'Avvocato

ricorrente

contro

rappresentato e difeso dall' Avvocato

controricorr ente

avverso la sentenza n. 941/2024 della Corte d'appello di Bari, pubblicata il 3 luglio 2024.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5 novembre 2025 dal Presidente Alberto Giusti;

udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Luisa De Renzis, che ha chiesto, in via prelimina re, la rimessione alle Sezioni Unite per la risoluzione delle question rela-



concluso riportandosi al controricorso.

FATTI DI CAUSA

1. - Con sentenza pubblicata il 3 luglio 2024, la Co te d'appello di Bari, accogliendo la domanda proposta da

ha dichiarato l'efficacia, nella Repubblica Italiana, della sentenza in data 11 maggio 2021 con cui il Tribunale ecclesiast co regionale pugliese aveva dichiarato la nullità del matrimonio contratto, con rito concordatario, il 13 luglio 1978, da

munita in data 30 maggio 2(23 del decreto di esecutività del Supremo Tribunale della Segnat ira Apostolica, nella sua qualità di "Superiore Organo Ecclesiastico di controllo, ai sensi dell'art. 8, n. 2, dell'Accordo di modificazi ne del Concordato lateranense del 18 febbraio 1984". La nullità del matrimonio era stata dichiarata, dal Tribunale ecclesiastico, per grave difetto di discrezione di giudizio del marito circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare reciprocamente (canone 1095, numero 2) e per incapacità dello stesso ad a sumere gli obblighi essenziali del matrimonio per cause di na ura psichica (canone 1095, numero 3).

Con la medesima sentenza, la Corte d'appello ha ordinato all'ufficiale dello stato civile del Comune di Bari la trascrizione della pronuncia in ordine all'efficacia della nullità del matrimonio concordatario, in precedenza trascritto nel registro degli at i di matrimonio del predetto Comune per l'anno 1978, parte II, Serie A, n. 1110.

2

2. – Costituendosi in giudizio dinanzi alla Corte d'appel o di

Numero registro enerale 22113/2024

Numero sezionale 3758/2025

Numero di raccolta enerale 30993/2025

-ne 26/11/2025

Bari con comparsa in data 3 febbraio 2024,

_ aveva dedotto di aver convissuto in costanza di matrimo lio per più di tre anni, dato che essi era no con comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale, al fine di avviare la separazione su istanza dell'attore, solo nel 2002, a distanza di ventiquattro anni dalla celebrazione del matrimonio. A sostegno dell'eccezione, la convenuta ha rappresentato che la nascita di e le due figli numerose interruzioni volontarie di gravidanza a cui ella era stata costretta dall'attore (la prima, nel 1980; l'ultima, nel 1989) dir lostravano che vi era stata convivenza come coniugi, quantomeno per i primi undici anni di matrimonio. Una convivenza siffatta non poteva non integrare, secondo l'assunto della convenuta, una situazione giuridica di ordine pubblico italiano, ostativa alla dicliiarazione di efficacia, nella Repubblica Italiana, della sentenza di nullità del matrimonio.

La Corte d'appello non ha dato ingresso all'eccezione di convivenza triennale come coniugi, in quanto la stessa, costitue ndo un'eccezione in senso stretto, avrebbe dovuto essere proposta dalla convenuta, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, da depositarsi almeno settanta giorni prima dell'udienza fis sata nell'atto di citazione.

Muovendo dalla premessa che il procedimento di delibaz one della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale, qualora ve nga introdotto, come nella specie, da una sola parte, è regolato d'agli artt. 163 e seguenti cod. proc. civ., svolgendosi dinanzi alla corte d'appello in primo ed unico grado, il giudice distrettuale ha ritenuto applicabile l'art. 166 cod. proc. civ., nel testo novellato dal 'art. 3, comma 12, lettera e), del d.lgs. n. 149 del 2022 (essendo stato, il procedimento, introdotto in data successiva al 28 feb praio



Numero registro ginerale 22113/2024

Numero sizionale 3758/2025

Numero di raccolta ginerale 30993/2025

Data pubbi cazione 26/11/2025

2023). aveva, pertanto, l'onere di cos i-

tuirsi, tenuto conto della data dell'udienza di comparizione (2.8 marzo 2024) indicata nell'atto di citazione notificato dall'attore, entro il giorno 18 gennaio 2024, mentre si è costituita solo in data 3 febbraio 2024, quindi tardivamente, così incorrendo in decade nza.

La Corte distrettuale ne ha tratto, come corollario, la superfluità dei mezzi di prova al riguardo proposti dalla convenuta.

Parallelamente, la Corte di Bari ha dichiarato inammissib le, perché proposta tardivamente, la domanda della i-retta ad ottenere, in via subordinata, provvedimenti economic in proprio favore, ai sensi dell'art. 129-bis cod. civ.

3. – Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello ha proposto ricorso, sulla base di due riotivi, illustrati con memoria.

Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la nullità della sentenza, perché, in violazione dell'art. 132, secondo comma, n 4, cod. proc. civ., non avrebbe razionalmente e logicamente mot vato come le numerose interruzioni di gravidanza alle quale ella sarebbe stata costretta dall'attore nei primi undici anni di matri nonio, durato complessivamente ventiquattro anni, non potes ero essere considerate rilevanti. Vi sarebbe una lesione del principio di buona fede e di affidamento incolpevole nel matrimo niorapporto mediante l'approfittamento totale della debolezza della moglie. Ad avviso della ricorrente, emergerebbe un principo di ordine pubblico italiano, da rilevare obbligatoriamente d'ufficio, al fine di negare la delibazione.

Il secondo motivo, a sua volta, censura, per violazione e falsa applicazione degli artt. 163, 166, 184 cod. proc. civ., 24 Cost. e





Numero registro (enerale 22113/2024 Numero ezionale 3758/2025 Numero di raccolta (enerale 30993/2025 Data pubb cazione 26/11/2025

12 delle preleggi, l'applicazione del rigido termine di settar ta giorni prima dell'udienza di comparizione, senza la possibilità di ammettere i mezzi istruttori, in contrasto con le garanzie offei te nel giudizio di appello, al fine di dimostrare la contrarietà della celibazione all'ordine pubblico italiano. Secondo la prospettazione della ricorrente, infatti, sebbene nel giudizio di delibazione della sentenza emessa dal giudice ecclesiastico non sia consentito il riesame nel merito da parte del giudice, nondimeno sussisteret be il potere-dovere di controllo della sentenza sotto il pro ilo dell'ordine pubblico. Avrebbe errato la Corte d'appello a relegi re al piano dell'eccezione in senso stretto quanto, invece, era possibile e d'obbligo rilevare d'ufficio.

Sulla base delle articolate censure, la ricorrente ha chiesto la cassazione della sentenza con il rigetto della domanda di deli pazione della sentenza ecclesiastica e, in via gradata, per il caso di conferma, l'accoglimento della richiesta di liquidazione dell'indennizzo ex art. 129-bis cod. civ.

4. - la resistito con controricorso, con ludendo per l'inammissibilità e il rigetto del ricorso.

In particolare, il controricorrente ha eccepito che, con il primo mezzo, la ricorrente avrebbe lamentato il mancato esame di a cune circostanze di fatto che solo la parte poteva, e doveva, in crodurre nel processo, utilizzando i termini concessi al suo diritto di difesa. Non sarebbe possibile invocare il ricorso ad una interpretazione flessibile per dare ingresso a domande tardive. La cen sura sarebbe, inoltre, generica, perché non offrirebbe alcuna indicazione puntuale delle ragioni che avrebbero dovuto indurre la Cor e di merito all'esame, d'ufficio, delle eccezioni che la parte riteneva di introdurre. Il diritto di difesa della convenuta nel giudizio di delibazione, afferente ad aspetti di fatto del matrimonio, avrebbe do-



Numero registro ç ⇒nerale 22113/2024

Numero ezionale 3758/2025

Numero di raccolta ç ∍nerale 30993/2025

Data pubb cazione 26/11/2025

vuto essere dedotto nel rispetto della tempistica concessa, e non successivamente.

Il secondo motivo sarebbe, del pari, inammissibile per difetto di autosufficienza. Il mancato esame di una situazione di fatto, non sollecitato dall'iniziativa tempestiva della parte interessa a, non potrebbe configurarsi come lesivo del principio della domanda.

5. – Nell'udienza di discussione tenutasi dinanzi alla Prima Sezione civile il 5 novembre 2025, l'Ufficio del Pubblico Ministero ha concluso, preliminarmente, per la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite, auspicando una complessiva rimeditazione del prir cipio di diritto elaborato, dal Collegio allargato della nomofilachia, con la sentenza 17 luglio 2014, n. 16379.

Secondo il Pubblico Ministero, dovrebbe essere superata la qualificazione, in termini di eccezione in senso stretto, della de duzione, a opera della parte convenuta, della stabile convivenza coniugale ultra-triennale, trattandosi di situazione giuridica di orc ine pubblico ostativa alla delibazione della sentenza ecclesiastica, come tale conoscibile direttamente dalla Corte d'appello, ove en ergente dagli atti.

Il rappresentante dell'Ufficio del Procuratore generale ha sollevato dubbi anche sul rito applicabile.

In subordine e nel merito, il requirente ha chiesto il rigetto del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

 Il ricorso per cassazione investe la Corte di una quest one di diritto.

Si tratta di stabilire se la durata ultra-triennale della convi ren-





Numero registro (enerale 22113/2024 Numero ezionale 3758/2025 Numero di raccolta (enerale 30993/2025 Data pubb cazione 26/11/2025

za come coniugi, ostativa alla delibazione della sentenza ecclesi astica di nullità matrimoniale, rappresenti materia di eccezione in senso stretto, e come tale entri a far parte del giudizio soltanto se proposta dal coniuge convenuto, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, da depositarsi nel termine previsto dal codice di procedura civile; o se i fatti che integrano il vissuto matrimonio le per una lunga durata siano comunque rilevabili d'ufficio una vo ta che il fatto impeditivo del riconoscimento della sentenza eccles astica, rappresentato dal duraturo e radicato matrimonio-rappo to con la connessa convivenza come coniugi, sia acquisito agli atti del processo.

La Corte è chiamata ad esprimere una scelta sull'intensità della tutela da accordare al matrimonio-rapporto, spazio nel quale si dipana in concreto la società naturale "famiglia" e si dispiegar o i fatti della vita materiale.

2. - Il caso offerto dalla vicenda processuale è paradigmatico.

Il marito ha chiesto, nel 2023, che sia dichiarata l'efficacia e l'esecutività, nella Repubblica Italiana, della sentenza ecclesia stica, intervenuta nel 2021, con la quale è stata dichiarata la nu lità del matrimonio-atto, contratto dagli sposi con rito concordatario nel luglio 1978, e ciò per grave difetto di discrezione di giudiz o e per incapacità di assumere, per cause di natura psichica, gli obblighi essenziali del matrimonio.

Dagli atti di causa risulta che nel corso della vita matrimor iale sono nati due figli:

La moglie, costituendosi in giudizio nel procedimento di de ibazione, ha dedotto che la vita coniugale si era protratta per molti anni, fino alla comparizione dei coniugi dinanzi al presidente del





Numero registro (enerale 22113/2024 Numero ezionale 3758/2025 Numero di raccolta (enerale 30993/2025 Data pubb icazione 26/11/2025

tribunale nel giudizio di separazione personale avviato dal mar to nel 2002. Ha altresì rappresentato che, nel corso del rappoi to post nuptias, vi era stata la nascita dei due figli e vi erano state anche numerose interruzioni volontarie di gravidanza, alle quali ella non si era sottratta, avendo sempre confidato nel mari o, "donandosi in totale buona fede e rimettendosi completamente" al di lui volere.

La Corte d'appello non ha preso in esame la lunga durata de lla vita matrimoniale perché, avendola ritenuta materia ed espressione di una eccezione in senso stretto, ha rilevato la tardività della relativa proposizione.

- 3. Le censure prospettate con il ricorso mirano a contestare questa soluzione, lamentando che i fatti dedotti (durata ultraventennale di un matrimonio allietato dalla nascita dei due figli, ma anche segnato dal ricorso abnorme, per volere del marito, a plurime interruzioni di gravidanza, come metodo sistematico per mpedire la nascita di ulteriori figli) non siano stati ritenuti susce ttibili di integrare una situazione giuridica di ordine pubblico, esa minabile d'ufficio dal giudice.
- 4. Va considerato che, secondo il diritto della Chiesa, l'azione di nullità può essere fatta valere anche dopo molti anni dalla conoscenza del vizio che abbia determinato l'invalidità del matri monio canonico. Invece, nel caso del matrimonio civile, sono pre visti termini molto brevi, allo spirare dei quali si incorre in una dicadenza dall'azione di nullità. La diversità di regime è dovuta al fatto che solo nell'ordinamento canonico vige un principio di insostituibilità del consenso collegato al carattere sacramentale del vincolo.

Coerentemente con il principio di laicità dello Stato (sent enze



n. 203 del 1989 e n. 421 del 1993 della Corte costituzionale), in presenza di un matrimonio che ha avuto origine nell'ordinamer to canonico, il giudice dello Stato esprime la propria giurisdizio ne sull'efficacia civile delle sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio, attraverso lo speciale procedimento di delibazione regolato dalle norme degli Accordi di Villa Madama del 1984 in modo ben più penetrante che nella disciplina originaria del Concordato.

5. - La quaestio iuris della riconoscibilità, nell'ordinamento i aliano, delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale, de po che tra i coniugi si sia instaurata una prolungata (e comunque ultra-triennale) convivenza post nuptias, è già approdata dinanzi alle Sezioni Unite.

Le Sezioni Unite sono intervenute a risolvere il contrasto, scrto in seno alla Prima Sezione civile, sul significato da attribuire, nel giudizio di delibazione della sentenza ecclesiastica dichiara iva della nullità del matrimonio, alla convivenza prolungata dei coniugi, successivamente alla celebrazione del matrimonio.

Con la sentenza 17 luglio 2014, n. 16379 (e con la sentenza "gemella" n. 16378), le Sezioni Unite hanno infatti stabilito che la convivenza come coniugi, quale elemento essenziale del mi trimonio-rapporto, ove protrattasi per almeno tre anni dalla cele razione del matrimonio concordatario, integra una situazione g uridica di ordine pubblico italiano, la cui inderogabile tutela ti ova fondamento nei principi supremi di sovranità e di laicità dello stato, già affermati dalla Corte costituzionale con le sentenze n 18 del 1982 e n. 203 del 1989, ostativa alla dichiarazione di efficacia della sentenza di nullità pronunciata dal tribunale ecclesiastico per qualsiasi vizio genetico del matrimonio-atto.

6. - In quell'occasione, il Collegio rimettente chiese alle Se ioni



In particolare, per quanto qui rileva, sollecitò la risoluzione del dubbio interpretativo se la lunga convivenza successiva alla ce lebrazione del matrimonio sia verificabile d'ufficio dalla conte d'appello, versandosi in un caso d'impedimento assoluto alla ri conoscibilità della sentenza ecclesiastica, dal momento che l'ord ne pubblico esprime valori di natura indeclinabile ed è per l'effetto indisponibile, ovvero sia rilevabile solo su eccezione della parte

7. – A questo ulteriore nodo problematico le Sezioni Unite, con la citata sentenza n. 16379 del 2014, hanno dato la seguente risposta.

che si oppone alla delibazione.

La convivenza come coniugi, come situazione giuridica d'or line pubblico ostativa alla dichiarazione di efficacia nella Repubblica Italiana delle sentenze definitive di nullità di matrimonio profunciate dai tribunali ecclesiastici, essendo connotata da una complessità fattuale strettamente connessa all'esercizio di di ritti, all'adempimento di doveri ed all'assunzione di responsabilità personalissimi di ciascuno dei coniugi, deve qualificarsi siccome eccezione in senso stretto (exceptio iuris), opponibile da un cor iuge alla domanda di delibazione proposta dall'altro coniuge.

Essa, pertanto, non può essere eccepita dal pubblico ministero interveniente nel giudizio di delibazione né rilevata d'ufficio dal giudice della delibazione o dal giudice di legittimità – dinai zi al quale, peraltro, non può neppure essere dedotta per la prima volta –, potendo invece essere eccepita esclusivamente, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, dal coniuge conveni to in tale giudizio ed interessato a farla valere.





Numero registro jenerale 22113/2024 Numero sezionale 3758/2025 Numero di raccolta jenerale 30993/2025 Data pub ilicazione 26/11/2025

Il convenuto ha inoltre l'onere sia di allegare quei fatti e comportamenti dei coniugi, specifici e rilevanti, che siano idonei ad integrare detta situazione giuridica d'ordine pubblico, sia di dir iostrarne la sussistenza in caso di contestazione mediante la de luzione di pertinenti mezzi di prova anche presuntiva.

- 8. Il Collegio condivide la soluzione data dalle Sezioni Un te, nel 2014, rispetto alla specifica questione "pregiudiziale" trati ata in quella sede. La protrazione della convivenza tra i coniugi in quanto espressiva di una instaurata affectio familiae, ossia de un matrimonio-rapporto duraturo e radicato, rappresenta senz'a Itro una condizione che preclude la dichiarazione di efficacia di nullità del matrimonio per contrasto con l'ordine pubblico interno. Infatti, in considerazione della centralità del matrimonio-rapporto quale valore cogente dell'ordinamento, ricavabile sia dai principi (ella Costituzione (artt. 2 e 29) che dalle Carte europee dei diritti art. 8, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uor 10 e delle libertà fondamentali; art. 7 della Carta dei diritti fondar nentali dell'Unione europea) e tradotto, attraverso l'azione riform atrice del Parlamento, in disposizioni del codice civile, la prolunga ta e volontaria convivenza dei coniugi, pur in presenza di cause che possono aver determinato i vizi del consenso espresso all'atto della celebrazione del matrimonio, costituisce espressione di ul comune vissuto sul quale si innestano, secondo il parad gma dell'art. 2 della Costituzione, diritti inviolabili, doveri inderogabili, responsabilità, aspettative, legittimi affidamenti ed esigen e di solidarietà.
 - 9. Il Collegio della Sezione semplice intende, invece, pro spettare alla più alta espressione della giurisdizione di legittimi à, ai sensi dell'art. 374, terzo comma, cod. proc. civ., l'opportun tà di rimeditare la conclusione alla quale le Sezioni Unite sono ciunte





Numero registro enerale 22113/2024

Numero sezionale 3758/2025

Numero di raccolta enerale 30993/2025

Data publ licazione 26/11/2025

nel 2014 e che costituisce diritto vivente (Cass., Sez. I, 19 dice nbre 2016, n. 26188; Cass., Sez. I, 20 aprile 2020, n. 7923; Cass., Sez. I, 5 maggio 2021, n. 11791) – sulla riconducibilità, de lla convivenza come coniugi almeno triennale, nel novero della eczezione in senso stretto, come tale rimessa all'iniziativa del coniu ge (che deve eccepirla, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata).

La rimessione viene disposta dal Collegio per sottrarsi al vin colo negativo discendente dal principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite: vincolo non conformativo, nel senso che non crea un meccanismo di *stare decisis* tale da confliggere con il principio della soggezione del giudice soltanto alla legge, come espresso dall'art. 101, secondo comma, Cost., ma che obbliga la Sezione semplice a non emettere una decisione di contenuto difforme, dovendo il dissenso essere convogliato in un'ordinanza che investa le Sezioni Unite.

10. – Occorre, ad avviso di questo Collegio della Sezione semplice, prendere le mosse dalle argomentazioni che le Sezioni Unite hanno impiegato per giustificare il loro approdo, per riter ere, cioè, che il profilo della eventuale contrarietà della sentenza delibanda all'ordine pubblico, per effetto della prolungata convivenza, può essere eccepito soltanto dal coniuge che, quale parte cipe esclusivo del rapporto matrimoniale, intende farlo valere com estimazione giuridica impeditiva della delibazione richiesta.

Le Sezioni Unite sono state indotte a ritenere la convivenza ultra-triennale oggetto di una eccezione in senso stretto, per un verso, dal rilievo che la stessa convivenza coniugale è conne tata da complessità fattuale e dalla connessione molto stretta di tale complessità con l'esercizio di diritti, con l'adempimento di doveri e con l'assunzione di responsabilità personalissimi di ciascune dei





Numero registro ezionale 22113/2024

Numero ezionale 3758/2025

Numero di raccolta enerale 30993/2025

Data pubt icazione 26/11/2025

coniugi, e per altro verso, per via della ravvisata assimilazio ne della fattispecie processuale in questione a quella prefigura ta dall'art. 3, comma 1, numero 2, lettera b), primo capoverso, de la legge 1º dicembre 1970, n. 898, nel testo sostituito dall'art. 5 della legge 6 marzo 1987, n. 74, secondo cui "[i]n tutti i prede tti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devo no essersi protratte ininterrottamente da almeno tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al preside nte del tribunale nella procedura di separazione personale an che quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale. L'eventuale interruzione della separazione deve essere ecce bita dalla parte convenuta".

11. – Ad avviso di questo Collegio, l'una e l'altra argomentazione sembrerebbero suscettibili di prestarsi ad una rinnovata valutazione.

La Sezione osserva, preliminarmente, che, secondo la gurisprudenza di questa Corte, il regime normale delle eccezioni è quello della rilevabilità d'ufficio, in funzione dell'assolvimento del compito primario del processo, di servire all'attuazione di diritti esistenti e non alla creazione di diritti nuovi. L'ambito della rilevabilità a istanza di parte è quindi confinato ai casi specificamente previsti dalla legge e alle eccezioni corrispondenti alla titolari à di un'azione costitutiva (Cass., Sez. Un., 7 maggio 2013, n. 10531). Pertanto, tutte le eccezioni di merito che non siano riconduciti ili al novero delle eccezioni riconvenzionali corrispondenti all'eser cizio di diritti potestativi o che la legge non riservi espressamente al monopolio delle parti, debbono ritenersi rilevabili d'ufficio dal giudice e sono qualificabili come eccezioni in senso lato.

Proponendo una eccezione in senso stretto, ciascuna parte può



estendere la cognizione del giudice a effetti giuridici di fatti che altrimenti non potrebbero essere posti a fondamento della sua de cisione, nemmeno se risultanti dagli atti del processo. Sollevan do una eccezione in senso lato, invece, la parte provoca il contrado ittorio sulle conseguenze giuridiche di un fatto del quale, se già risultante agli atti del processo, il giudice dovrebbe comunque conoscere.

La possibilità, per la corte d'appello, di rilevare d'ufficio la sussistenza della durata ultra-triennale della convivenza come cor iugi sembrerebbe discendere logicamente dal fatto che la prolungata convivenza come coniugi costituisce espressione dell'orc ine pubblico matrimoniale e, come tale, impedisce il riconoscimento della sentenza ecclesiastica che abbia dichiarato la nullità del natrimonio.

Affidare all'esclusiva iniziativa della parte il potere di rile are quei fatti - ancorché risultanti dagli atti del procedimento di Jelibazione - che appaiono indispensabili per valutare l'eventual: incompatibilità della delibanda sentenza con l'ordine pubblico, equivarrebbe a rendere di fatto derogabile, a opera delle parti ste sse, il limite di ordine pubblico connesso alla convivenza triennale Ciò finirebbe per precludere sia la possibilità, per il pubblico ministero interveniente nel giudizio di delibazione, di sollevare l'eccez one, sia la rilevabilità d'ufficio da parte del giudice. Seppur dichi rate inderogabili quando si è trattato di chiarire le questioni di prir cipio sottostanti i rapporti tra Stato e Chiesa, le norme costituenti espressione dell'ordine pubblico diventerebbero così dero jabili persino nell'ipotesi in cui un coniuge, pur non avendo sollevato una eccezione tempestiva, si opponga alla delibazione. Il cor trollo d'ifficio estendersi potrebbe non infatti, giudice, del all'accertamento dell'eventuale contrasto tra effetti della ser tenza delibanda e ordine pubblico, neppure quando tale contras to emerga dagli atti.

Non sembrerebbe decisiva la *ratio* della supposta "compless tà fattuale" sottesa alla fattispecie "convivenza coniugale", giacché una tale argomentazione, essendo basata su un rilievo di carat e-re empirico, sembrerebbe meglio attagliarsi all'atteggiarsi della prova e alla modulazione dei suoi criteri di riparto, piuttosto che riferirsi all'esercizio di un potere qualificato di parte, quale l'eccezione in senso stretto.

Né a questa Sezione rimettente appare persuasivo il richia mo analogico all'eccezione di riconciliazione tra i coniugi, di cui all'art. 3 della legge sul divorzio, ove si rammenti che la giurisprude nza considera del tutto eccezionali le eccezioni in senso stretto. Per tutte le eccezioni, diverse da quelle corrispondenti ad un'az one costitutiva, infatti, la necessità o meno di un'istanza di parte non può che derivare da una specifica previsione di legge. Il ricorso all'analogia non sembrerebbe, *prima facie*, consentito, perche, in relazione alla riconciliazione tra i coniugi, è la legge a riconos cere espressamente il potere di rilevazione in capo alla parte. Se ne dovrebbe, per tale via, trarre l'operatività del principio generale rappresentato dalla normale, anzi doverosa, rilevabilità d'u ficio della sussistenza della prolungata convivenza *post nuptias*, una volta che tale fatto, ostativo al riconoscimento della sentenza eccelesiastica, sia acquisito agli atti.

Neppure parrebbe sottrarsi a rilievi o perplessità l'addossamento al coniuge convenuto di oneri procedimenta li, di allegazione e probatori, potenzialmente tali da sbilanciare ir maniera ingiustificata la posizione delle parti. Viceversa, consen endo al giudice di trarre dagli atti, in particolare dalla lunga dura a del matrimonio da cui siano nati figli (mantenuti, istruiti ed educati da

entrambi coniugi, e in mancanza di elementi contrari), la prova dell'intervenuta instaurazione di un duraturo e radicato matrimonio-rapporto, non costituente materia di eccezione in senso stretto, si darebbe la possibilità di rendere effettivamente operanto il limite dell'ordine pubblico.

12. – La natura di eccezione in senso stretto, con la conne sa limitazione dei poteri spendibili sul punto dalla corte d'appello in sede di delibazione, si poteva giustificare, allora, quando il principio è stato enunciato, nel 2014, in una logica complessiva dell'intervento nomofilattico delle Sezioni Unite.

Queste ultime, infatti, nell'enunciare un principio di rilevante novità in un settore dell'ordinamento connotato da profili cost ituzionali e da significative implicazioni di diritto internazionale, in quella sede hanno ritenuto di risolvere in senso affermativo la questione pregiudiziale relativa ai vizi che rendono contraria all'ordine pubblico italiano una sentenza dichiarativa della ni llità matrimoniale intervenuta dopo una prolungata convivenza de coniugi. Tuttavia, nel procedere a tale svolta giurisprudenziale, esse si sono lasciate guidare da un criterio di prudenza e gradua lità, sino a delineare una sorta di "controlimite" al medesimo li mite dell'ordine pubblico, quasi a voler consolidare - mediante un passo indietro nell'esame della questione consequenziale - la sta vilità del risultato raggiunto.

Nella sostanza, però, questo orientamento finisce adesso per ridimensionare la portata della convivenza coniugale. Da ele nento normativo, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, la convivenza è ridotta a complessità fattuale. La prolungata convivenza rileva solamente se la parte convenuta l'abbia dedotta, estendendo la cognizione del giudice con un'apposita eccezione formulata nel termine di decadenza, e abbia altresì dimostrato

che i fatti e i comportamenti successivi alla celebrazione, sur erando i confini della mera coabitazione, hanno dato corpo a un effettivo rapporto matrimoniale.

Ragionando in termini di eccezione in senso stretto - come tale rilevabile soltanto a istanza della parte - si determina così una irragionevole inversione dell'onere della prova. La dimostrazione della convivenza come coniugi grava, infatti, sul convenuto che si oppone alla delibazione invocando una convivenza stabile *t* ost nuptias, senza considerare che già la presentazione della domanda di nullità a distanza di molti anni dalla celebrazione dovrel be, in mancanza di elementi contrari forniti da chi chiede il ricono scimento, consentire al giudice di presumere l'intervenuta insta irazione di quella convivenza coniugale elevata a motivo ostativo di ordine pubblico.

13. – Il trascorrere del tempo, nel diritto delle persone e delle famiglie, è un fattore di evoluzione. E il mondo dei fatti nor è il terreno inerte e sterile della mera irrilevanza giuridica, bensì il contesto autentico della storia. I giudici, chiamati ad invera e la portata di una clausola generale come quella dell'ordine pubblico, sono tenuti ad osservare la direzione di ciò che si evolve e i cogliere la dimensione valoriale che i fatti, con la loro comple sità, sono in grado di esprimere. Anche i fatti, i meri fatti della vita, sono portatori di una prescrittività normativa.

Il trascorrere del tempo, negli auspici di questo Collegio r mettente, potrebbe sollecitare le Sezioni Unite, coadiuvate anche dalla esemplarità del caso, a rimeditare la conclusione raggiunta. L'eccezione in senso stretto porta con sé la decadenza da mancata tempestiva proposizione, conducendo ad una giustizia rapida, ma riduttiva della tutela del coniuge debole.



Numero registro enerale 22113/2024

Numero sezionale 3758/2025

Numero di raccolta penerale 30993/2025

Data pub licazione 26/11/2025

Per la corte d'appello dello Stato, negare l'efficacia civile lel matrimonio concordatario quando risulti dagli atti la consegu ita comunione materiale e spirituale tra i coniugi per una durata ultra-triennale, peraltro accompagnata dalla nascita di figli per i quali l'ordinamento sancisce una presunzione di paternità legata all'accoglienza della nascita che consegue al matrimonio, signi ica consentire che dalla stabile convivenza discendano e si conservino impreteribili obblighi di solidarietà e di protezione del soggetto debole (tanta est vis matrimonii), in ragione e in misura del comune vissuto nel contesto del rapporto matrimoniale.

La maggiore disponibilità assicurata dallo Stato italiano nei confronti dell'ordinamento canonico attraverso l'art. 4, lettera b), del Protocollo addizionale all'Accordo di revisione del Concordato Lateranense del 18 febbraio 1984, con l'impegno a "tener conto della specificità dell'ordinamento canonico dal quale è regolato il un certamente costituisce matrimoniale", vincolo dell'ordinamento statale al riconoscimento dell'apertura all'efficacia, al suo interno, delle sentenze dei tribunali ecclesi astici fondate su norme e istituti propri di un diverso sistema gil ridico. Tale apertura, tuttavia, non può estendersi sino ad amme tere la delibazione di decisioni che si pongano in contrasto con l'o dine pubblico.

14. – Conclusivamente, il Collegio della Sezione semplice non condividendo il principio di diritto enunciato dalle Sezioni I nite, con la sentenza 17 luglio 2014, n. 16379, nel senso della qualificazione di eccezione in senso stretto della convivenza altratriennale come coniugi, come situazione giuridica di ordine pubblico ostativa alla dichiarazione di efficacia nella Repubblica Italiana delle sentenze definitive di nullità di matrimonio pronuncia e dai tribunali ecclesiastici, rimette alle Sezioni Unite la decisione lel ri-



Numero registro generale 22113/2024 Numero sezionale 3758/2025 Numero di raccolta generale 30993/2025

Data pub licazione 26/11/2025

corso, ai sensi dell'art. 374, terzo comma, cod. proc. civ.

15. – Va disposta, in caso di diffusione, l'anonimizzazione dei nominativi e dei dati personali delle persone coinvolte.

P.Q.M.

La Prima Sezione civile, visto l'art. 374, terzo comma, cod. proc. civ., rimette alle Sezioni Unite la decisione del ricorso.

È disposta, in caso di diffusione, l'anonimizzazione dei nom nativi e dei dati personali delle parti coinvolte nel procedimento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 novembre 2025.

Il Presidente est. (Alberto Giusti)